REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 in ordine alla vendita a prezzo determinato di burro d'intervento a fini di utilizzazione industriale sperimentale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il rregolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 [2], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il livello delle scorte rimane estremamente preoccupante nonostante il complesso delle misure adottate per favorirne lo smaltimento ; che è conseguentemente inevitabile trovare nuovi sbocchi rappresentati da utilizzazioni non tradizionali del burro, da cui è pertanto opportuno escludere i prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ; che è pertanto opportuno modificare a tal fine il regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/87 [4], che ha istituito un regime di vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali ;

considerando che, in una prima fase, devono poter essere svolti lavori di ricerca a grandezza reale ; che la vendita a prezzo ridotto del burro d'intervento fabbricato da più lungo tempo, a fini di denaturazione industriale sperimentale, costituisce una misura adeguata alle circostanze ; che il burro deve essere venduto a un prezzo tale da non rendere proibitivo il costo della misura in causa, soprattutto in rapporto al prezzo di vendita dei grassi concorrenti ;

considerando che la diversità dei possibili procedimenti di lavorazione del burro nel contesto sopra descritto richiede un controllo sul posto dell'utilizzazione della totalità del burro, sino alla denaturazione irreversibile dei quantitativi acquistati ;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 801/87 [6], l'onere finanziario del provvedimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2409/86 viene ripartito su vari esercizi ; che le norme specifiche che regolano tale finanziamento sono applicabili a partire dal 1° dicembre 1986 ; che è opportuno prevedere il riferimento a tale disposizione nel regolamento (CEE) n. 2409/86 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue :

1) Il titolo del regolamento è modificato come segue :

« relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali ».

2) È inserito il seguente titolo VII bis :

« TITOLO VII BIS

Vendita a prezzo determinato a fini di utilizzazione industriale sperimentale

Articolo 27 bis

Alle condizioni previste dagli articoli che seguono si procede alla vendita a prezzo determinato del burro di cui all'articolo 1 a fini di utilizzazione industriale sperimentale, ad esclusione di qualsiasi utilizzazione a fini di alimentazione umana e animale.

Articolo 27 ter

Il burro è venduto dall'organismo d'intervento :

a) per quantitativi pari o superiori a 10 t e pari o inferiori a 10 000 t ;
b) al prezzo di 70 ECU/t franco partenza deposito frigorifero.

Articolo 27 quater

1. L'acquirente, secondo il contratto d'acquisto :

— si impegna a utilizzare nella Comunità la totalità del burro acquistato nel quadro di un progetto sperimentale industriale che comporta la denaturazione irreversibile del burro ;
— dichiara di aver comunicato alla Commissione tale progetto, che viene allegato al contratto e ne forma parte integrante.

---

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.

2. Nel contratto è precisato lo Stato membro nel cui territorio il progetto verrà realizzato. Se tale Stato membro non è lo stesso nel quale si trova il burro, l'acquirente comunica il progetto anche a quest'ultimo Stato membro.

Articolo 27 quinquies

1. Il giorno della conclusione del contratto l'acquirente :

— fornisce la prova di aver costituito una cauzione a garanzia dell'adempimento dell'esigenza principale relativa alla realizzazione del progetto allegato al contratto e dell'esigenza subordinata relativa al ritiro del burro entro il termine di cui al paragrafo 4 ;

— paga il prezzo d'acquisto del burro.

2. L'importo della cauzione è fissato a 3 100 ECU/t.

3. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

— il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1,

— il deposito nel quale si trova detto quantitativo,

— la data limite per la presa in consegna.

4. Entro ventiquattro giorni dalla data di conclusione del contratto l'acquirente procede al ritiro della totalità del burro vendutogli. Il ritiro può essere frazionato.

Articolo 27 sexies

Se il burro non viene ritirato entro il termine di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 4 viene applicata la sanzione di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85 previa detrazione del prezzo del burro e la vendita viene annullata il trentesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 27 septies

1. Il progetto allegato al contratto viene realizzato entro due mesi dalla data del ritiro, in uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio lo stabilimento stesso è situato.

Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti che :

— dispongono di impianti tecnici che garantiscano la realizzazione effettiva del progetto, in particolare la tenuta e il carattere irreversibile del processo di denaturazione ;

— si impegnano a trasmettere all'organismo incaricato del controllo il proprio programma di utilizzazione del burro secondo modalità stabilite dallo Stato membro interessato.

2. Il riconoscimento viene ritirato in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo. Esso può essere ritirato ove si constati che l'impresa interessata non ha rispettato un altro obbligo derivante dal presente regolamento.

Articolo 27 octies

Il burro di cui all'articolo 1 rimane nel suo imballaggio d'origine sino alla sua utilizzazione per la realizzazione del progetto allegato al contratto.

Esso è accompagnato da un elenco riepilogativo dei colli.

Le disposizioni che obbligano a utilizzare mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi non si applicano al trasporto del burro in causa.

Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano, in caratteri chiaramente leggibili e visibili, una o più delle diciture seguenti :

— Mantequilla destinada a la desnaturalización industrial experimental : Reglamento (CEE) nº 2409/86 — Título VII*bis*

— Smør til eksperimentel denaturering i industrien : forordning (EØF) nr. 2409/86 — afsnit VIIa

— Butter für die experimentelle industrielle Denaturierung : Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 — Titel VIIa

— Βούτυρο που προορίζεται για πειραματική βιομηχανική μετουσίωση: κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 — τίτλος VIIa

— Butter for experimental industrial denaturing : Regulation (EEC) No 2409/86 — Title VIIa

— Beurre destiné à la dénaturation industrielle expérimentale : règlement (CEE) nº 2409/86 — titre VII*bis*

— Burro destinato alla denaturazione industriale sperimentale : regolamento (CEE) n. 2409/86 — titolo VIIbis

— Boter bestemd voor experimenteel industrieel gebruik : Verordening (EEG) nr. 2409/86 — titel VIIbis

— Manteiga destinada à desnaturação industrial experimental : Regulamento (CEE) nº 2409/86 — título VIIa.

Articolo 27 nonies

Lo Stato membro nel cui territorio è realizzato il progetto allegato al contratto assicura, secondo modalità da esso stabilite, un controllo permanente sul posto dell'utilizzazione della totalità del burro acquistato sino alla sua denaturazione completa e definitiva.

Le spese di controllo sono a carico dell'acquirente.

Articolo 27 decies

In deroga al regolamento (CEE) n. 2220/85, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento la cauzione è svincolata soltanto sino concorrenza del 90 % del suo importo.

La cauzione è totalmente svincolata soltanto dopo la comunicazione alla Commissione dei risultati della realizzazione del progetto allegato al contratto, entro due mesi a decorrere dalla data che figura nella nota di scarico firmata dall'organismo di controllo. »

3) All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma :

« Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento si effettua in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».

Articolo 2

Al punto 38 della parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (1), « Prodotti destinati a un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I », è aggiunto il seguente testo :

« In caso di spedizione del burro come tale direttamente destinato all'utilizzazione industriale sperimentale :

— casella 104 :

destinato alla denaturazione nel quadro di un progetto industriale sperimentale — regolamento (CEE) n. 2409/86

— casella 106 :

la data anteriormente alla quale il burro come tale deve essere stato utilizzato nel quadro del suddetto progetto. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 3 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.